

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PAGANI, RIZ e RUBNER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1989

Disposizioni in ordine alla istituzione del compartimento ANAS di Bolzano

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di risolvere una situazione di disagio tecnico-amministrativo e di dubbia costituzionalità creata dalla legge 26 marzo 1986, n. 86, «Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze».

Con tale legge veniva trasferita la sede del Compartimento ANAS da Bolzano a Trento ed altresì accorpata al Compartimento di Venezia la sezione staccata di Belluno, precedentemente incorporata al Compartimento di Bolzano.

Il nuovo assetto ha comportato dal punto di vista costituzionale problemi in ordine alla salvaguardia della proporzionalità etnica e del bilinguismo del personale chiamato a prestare servizio nella nuova sede, ove non vige l'osservanza dei predetti criteri, con ciò pregiudicando l'osservanza del principio della

tutela delle minoranze sancito dall'articolo 6 della Costituzione; su tale questione è peraltro pendente un giudizio di legittimità costituzionale proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Ma, a parte il pur rilevante aspetto di costituzionalità, lo spostamento della sede del Compartimento a Trento crea tutta una serie di problemi logistici, amministrativi e di servizio rispetto ad un assetto tradizionalmente consolidato e sperimentato che non dava luogo ad inconvenienti.

Con il presente disegno di legge si propone di costituire due Compartimenti nella stessa Regione, ripristinando quello di Bolzano.

Tale ripristino, peraltro, non contrasta con i criteri adottati dalla normativa generale in argomento, in quanto trattasi di due provincie

dotate di una peculiare autonomia e come tali assimilabili alle Regioni.

Per quanto riguarda la Sezione staccata di Belluno, si propone di porla alle dipendenze del Compartimento della viabilità di Trento, in quanto costituisce con quest'ultimo un territorio omogeneo sia per la configurazione orografica e idrografica sia per l'economia basata essenzialmente sul turismo, agricoltura ed artigianato, e che presenta anche una problematica stradale del tutto analoga a quella di quelle provincie, mentre è totalmente diversa da quelle della regione Veneto le cui altre provincie sono quasi totalmente site in pianura.

Per tali motivi di carattere generale, la provincia di Belluno, già all'atto della costituzione della allora Azienda autonoma statale della strada, era stata unita al Compartimento di Bolzano (e ciò analogamente a quanto tuttora in vigore per l'Esercito, la Polizia stradale ed i Carabinieri, eccetera).

I motivi di ordine pratico sono da individuarsi in una completa uniformità dei servizi manutentori della rete stradale, che consente uno scambio di mezzi, di servizi e di personale in caso di necessità fra le provincie limitrofe che presentano eguali problemi; giova anche ricordare come, in caso di eventi calamitosi, sia normalmente molto più facile raggiungere la testata delle vallate del Nord dai valichi che non dalla pianura.

In occasione, ad esempio, delle alluvioni del 1966, quasi tutti i centri rimasti isolati, sono stati ricollegati prima e con maggior tempestività dai mezzi provenienti dai passi (Rolle, Goberra, Pordoi, San Pellegrino) e solo in un secondo tempo è stato possibile ricollegarli alla pianura; anche in occasione della catastrofe del Vajont si è potuto consentire un più rapido intervento facendo affluire personale e mezzi soprattutto dal Nord.

Il personale stesso può, in caso di necessità, essere facilmente spostato da una zona all'al-

tra, data l'uniformità dei problemi e dei compiti che deve affrontare.

L'opportunità che la provincia di Belluno sia aggregata ad un Compartimento di montagna, è evidenziata anche dal servizio invernale di sgombrò neve e difesa delle valanghe. Per tale servizio vengono impiegati numerosi autocarri e numerose macchine lancianeve (frese o turbine) con caratteristiche meccaniche del tutto particolari; in caso di guasti meccanici, i pezzi di ricambio non sono prontamente reperibili sul mercato, per cui è necessario, per garantire al massimo una continuità dei servizi, dotare l'officina compartimentale di un certo numero di pezzi di scorta e di personale specializzato in grado di provvedere con tempestività alle necessarie riparazioni. È ben evidente, quindi, al fine di rendere gli interventi più tempestivi e più economica la gestione, l'utilità di aggregare la Sezione di Belluno ad un Compartimento di montagna.

Con il ripristino del Compartimento di Bolzano si viene automaticamente a modificare il ruolo dirigenziale (art. 2) con la previsione in aumento di un dirigente superiore tecnico e due primi dirigenti (uno tecnico e l'altro amministrativo) integrandosi le relative tabelle annesse alla legge n. 86 del 1986.

Tali aumenti sono analogamente apportati alla pianta organica del personale dell'ANAS, in servizio presso la provincia di Bolzano, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

In sede di prima applicazione si prevede di coprire i nuovi posti di primo dirigente amministrativo e tecnico, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 301 del 1984, mediante scrutinio per merito comparativo al fine di pervenire rapidamente alla nomina dei dirigenti da proporre alla nuova struttura.

Con i restanti articoli viene individuato l'ammontare della somma necessaria per l'applicazione del provvedimento legislativo per l'esercizio 1990 e se ne prevede la relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il compartimento dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) con sede in Bolzano, con competenza sulle strade statali della relativa provincia.

2. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 26 marzo 1986, n. 86, è sostituito dal seguente:

«I compartimenti dell'ANAS, hanno sede nei capoluoghi di regione nonchè delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. I compartimenti e gli uffici speciali sono articolati nelle sezioni staccate di cui alla allegata tabella A».

3. La sezione staccata di Belluno, attualmente alle dipendenze del compartimento della viabilità con sede in Venezia, passa alle dipendenze del compartimento della viabilità con sede in Trento.

4. La tabella A allegata alla citata legge n. 86 del 1986 è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, provvede con proprio decreto all'attuazione del disposto del comma 1.

Art. 2.

1. I posti di dirigente superiore tecnico capo di compartimento di cui alla tabella X, quadro F, livello D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituita dall'articolo 7 della legge 26 marzo 1986, n. 86, sono aumentati di una unità.

2. Sono, altresì, aumentati, rispettivamente, di una unità i posti di primo dirigente amministrativo compartimentale di cui alla tabella X, quadro E, livello E, ed i posti di primo dirigente tecnico vice capo di compartimento di cui alla citata tabella X, quadro F, livello E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituita dalla legge 26 marzo 1986, n. 86.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, è autorizzato a modificare, con proprio decreto, la pianta organica del personale dell'ANAS in servizio presso la provincia di Bolzano, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, apportandovi le necessarie variazioni in dipendenza dell'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

1. Nel rispetto delle vigenti norme di attuazione per la proporzionale e per il bilinguismo, in sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di primo dirigente amministrativo e tecnico, portati in aumento ai sensi del precedente articolo 2, si provvede mediante scrutinio per merito comparativo, cui saranno ammessi, a domanda, i funzionari della ex carriera direttiva, amministrativa e tecnica dell'ANAS che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

2. Sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo anche i funzionari della Provincia autonoma di Bolzano, se in possesso di titoli analoghi a quelli sopra elencati.

Art. 4.

1. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1990 derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con gli ordinari fondi del bilancio passivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ ED UFFICI SPECIALI

A) *Compartimenti della viabilità*

| Territorio | Sede | Sezioni staccate dipendenti |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1) Valle d'Aosta | Aosta | - |
| 2) Piemonte | Torino | Novara |
| 3) Lombardia | Milano | Sondrio |
| 4) Alto Adige | Bolzano | - |
| 5) Trentino | Trento | Belluno |
| 6) Venezia Giulia e Friuli | Trieste | Udine Pordenone |
| 7) Veneto | Venezia | - |
| 8) Liguria | Genova | - |
| 9) Emilia e Romagna | Bologna | - |
| 10) Toscana | Firenze | - |
| 11) Umbria | Perugia | - |
| 12) Marche | Ancona | - |
| 13) Lazio | Roma | - |
| 14) Abruzzi | L'Aquila | Pescara |
| 15) Molise | Campobasso | - |
| 16) Campania | Napoli | Salerno |
| 17) Lucania | Potenza | - |
| 18) Puglia | Bari | Foggia Lecce |
| 19) Calabria | Catanzaro | Reggio Calabria Cosenza |
| 20) Sicilia | Palermo | Catania Trapani Agrigento |
| 21) Sardegna | Cagliari | Sassari |

B) *Uffici speciali*

| Denominazione | Sede | Sezioni staccate dipendenti |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 1) di Cosenza | Cosenza | Salerno Reggio Calabria |
| 2) di Palermo | Palermo | Catania |